



VERBALE N. 4 – R/GL

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Promozione delle filiere e biodiversità agraria

Ufficio Promozione delle filiere in ambito sviluppo rurale e programmi OP

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE n. 2021/2115)

Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

(DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)

Bando 1683 per l'attivazione dell'intervento
SRG09 "Cooperazione per azione di supporto all'innovazione e servizi
rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare"

Art. 77 del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

**Avviso pubblico approvato con Determinazione n. DPD019/155 del 31.10.2023 modificato con
Determinazione n. DPD019/123 del 30/05/2024 e n. DPD019/88 del 08/05/2025**

„

**RIESAME
ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITA'**

I sottoscritti Luigi De Gregorio e Enrico D'Amario sono stati incaricati, a seguito di riunione del gruppo di lavoro in data 05/08/2025, di procedere all'istruttoria della richiesta di riesame della procedura di ammissibilità di cui alla domanda di sostegno riportata nel successivo quadro A.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE): 01636690685 PARTITA IVA: 01636690685

Ragione Sociale: TERRE PESCARESI SOC. CONS. A.R.L. (CAPOFILA)

Sede legale: via A.COSTA sn – 64024 MANOPPELLO (PE)

PEC: TERREPESCARESI@PEC.IT

Rappresentante Legale (Cognome e Nome): **OMISSISS**

C.F. **OMISSISS**

Indirizzo legale rappresentante: **OMISSISS**

QUADRO B - DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Domanda di sostegno (numero in chiaro) n. **54830059348**

Preliminarmente, i sottoscritti incaricati al procedimento di che trattasi, dichiarano :

- la insussistenza di interessi finanziari e di conflitti di interesse
- di prendere atto dell'istruttoria di ricevibilità svolta dagli incaricati riportati nel seguente quadro B.

QUADRO B – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO

Il Dirigente del Servizio DPD019 è Carlo Maggitti.

Il Responsabile delle attività istruttorie è il Dr Tommaso Visco, Responsabile dell'Ufficio promozione delle filiere in Ambito Sviluppo Rurale e Programmi OP.

Tecnici che hanno effettuato le verifiche istruttorie: Sandra Firmani e Vincenzo Italiani.

Nota di comunicazione alla ditta dell'avvio del Procedimento istruttorio: RA nr. 0222228/25 del 28/05/2025.

VISTI:

- La nota di comunicazione di esclusione per inammissibilità: Prot. n. ra 0306332/25 del 22/07/2025 con le motivazioni riportate nell'allegato verbale di Istruttoria di Ammissibilità in data 03/07/2025 (**verbale n. 4**);
- La richiesta di riesame da parte della Ditta pervenuta con nota PEC trasmessa il 30/07/2025 con Protocollo n. RA 0316970/25 del 30/07/2025.
- Nota di comunicazione dell'avvio del Procedimento istruttorio del riesame: RA 0332562/25 del 11/08/2025
- Regolamento (UE) 2021/2115, Art. 77
- Linee operative sulla cooperazione predisposte dalla Commissione Europea "Tool for Cooperation" (Toolkit n. 5.3.7, ottobre 2021).

Ciò premesso

si procede al riesame di verifica della ammissibilità sulla scorta della citata documentazione.

La domanda di sostegno n° **54830059348** è stata ritenuta inammissibile in sede di esame istruttorio, per le seguenti motivazioni:

Esclusività operativa del Gal capofila ed Assenza di dinamiche di cooperazione

Il progetto visionato non prevede un coinvolgimento diretto e sostanziale da parte dei partner MILIO s.r.l. – Start Up Innovativa dell’Università degli Studi di Teramo, S.A.F. Società Agricola Fucino S.R.L., PRIMAVERA Società Cooperativa Agricola e PINGUE FILOMENA srl, né risultano esplicitate attività specificamente a loro carico, in quanto il progetto (Azione 1, Azione 2, Azione 3) risulta “attuato” dal soggetto capofila (GAL TERRE PESCARESI) senza il coinvolgimento degli altri due partner del GC, affidando tutte le attività, mediante appalto, ad un unico soggetto esterno fornitore di servizi, come descritto nel piano di attività, dalla relazione di progetto e dai preventivi allegati.

Tale assetto progettuale configura una cooperazione meramente formale, priva del coinvolgimento operativo richiesto dall’Intervento SRG09, che invece prevede la realizzazione delle attività da parte del gruppo di cooperazione stesso, in modo integrato e partecipato.

Riferimenti: Art. 3 del bando: l’Intervento SRG09 sostiene la creazione di partenariati per la realizzazione di azioni di supporto all’innovazione ed erogazione di servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, per offrire risposte sistemiche alle esigenze/problemi delle imprese e dei territori rurali e che perseguano i seguenti obiettivi:

- far emergere le idee innovative in risposta ai fabbisogni delle imprese;
- migliorare i processi di formazione, informazione e la diffusione delle conoscenze;
- favorire i processi di condivisione e adozione delle innovazioni;
- collegare gli attori dell’AKIS

L’impostazione proposta dal progetto “ OVILATTE “ non prevedendo di fatto un coinvolgimento attivo dei componenti del Gruppo di Cooperazione nella realizzazione delle attività progettuali, viola gli obiettivi del bando. A testimoniare la “condizione” di Cooperazione formale prospettata, si rileva che l’affidamento dell’intero progetto è previsto avvenga ad un unico soggetto esterno al Gruppo di Cooperazione.

Istanza di riesame -La Ditta, nella propria richiesta di riesame (trasmessa il 30/07/2025 con Protocollo n. RA 0316970/25 del 30/07/2025) evidenzia che:

- *il progetto è stato redatto rispettando esattamente le disposizioni previste nel Bando per la attivazione Intervento SRG09 - “Cooperazione per azione di supporto all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare” approvato con DPD019/155 del 31/10/2023 iter-18294 e successivamente modificato con DPD019/88 del 08/05/2025 omnissis.....;*

-*Rigettiamo con fermezza, quindi, l’osservazione pervenuta allo scrivente nella quale si afferma che il progetto preveda la realizzazione economico – finanziaria del solo capofila configurabile come “cooperazione meramente formale”. Il progetto ha ben messo in evidenza le specificità dei singoli partner i quali collaboreranno alla realizzazione del progetto secondo le loro peculiarità ed esperienze, anche se non sono rilevati impegni economico – finanziari dei singoli partner gli stessi, approvando il progetto, hanno inteso affidare la gestione finanziaria ed i relativi oneri al partner capofila con maggiori capacità ed esperienze, come peraltro ampiamente dimostrato con le attività svolte omnissis.....;*

- *I preventivi NON sono assolutamente a corpo. Il prezzo NON è stato richiesto per una prestazione complessiva, bensì dettagliato in n° 7 voci di spesa.*

Per ogni singola voce di spesa è stato ampiamente dettagliata la descrizione del servizio oggetto della fornitura, senza possibilità di equivoco e con evidenza degli output richiesti per considerare valido il servizio, anche al fine di rendere comparabili i preventivi offerti omnissis.....;

A) Verifiche effettuate:

Controllo della documentazione allegata alla domanda di sostegno in particolare dell'allegato 1B.

B) Valutazione dell'istanza di riesame

A seguito della rivalutazione istruttoria, si confermano le criticità già evidenziate e comunicate alla Ditta, in quanto le osservazioni presentate non apportano elementi sostanziali tali da modificare l'esito negativo dell'istruttoria sulla domanda di sostegno n. **54830059348**.

Sono stati rilevati anche in fase di riesame i seguenti motivi ostativi:

b1) Assenza di cooperazione tra i partner: dalla documentazione istruttoria non emergono elementi sufficienti a qualificare la cooperazione come sostanziale, secondo quanto previsto dall'art. 7.1 comma 4 del bando SRG09, che richiama lo schema di accordo di partenariato (allegato1), che a sua volta dettaglia gli impegni da assumere per i componenti il Gruppo di Cooperazione.

Il requisito della cooperazione effettiva trova fondamento sia nella normativa unionale (art. 77 del Regolamento (UE) 2021/2115) sia nelle linee operative predisposte dalla Commissione Europea nel Tool for Cooperation (Toolkit n. 5.3.7, ottobre 2021). In particolare da tali documenti emergono alcuni principi vincolanti:

- **Pluralità di soggetti attivi**

Ai sensi dell'art. 77, par. 2 del Reg. (UE) 2021/2115, la cooperazione è ammissibile solo se coinvolge almeno due attori (persone fisiche o giuridiche) e contribuisce al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici. Il coinvolgimento deve quindi essere attivo, con chiara indicazione di come tale coinvolgimento contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della PAC.

- **Valore aggiunto rispetto all'azione individuale**

Come precisato nel par. 1.3 del Toolkit della CE, gli interventi di cooperazione devono produrre risultati che non sarebbero stati possibili senza l'aggregazione dei partner e il loro lavoro congiunto nel nuovo progetto di cooperazione (*"The scope of the cooperation and the aimed outcome must comprise elements which would not have been possible without the aggregation of the partners and their joint work in the new cooperation project."*)

- **Nuova attività e non mera esternalizzazione**

Il sostegno è previsto solo per nuove attività di cooperazione (*"Existing partnerships or cooperation groups are therefore not excluded from support, on condition that a **clearly new activity** is started and the differentiation from former or existing activities is justified"*) e non per proporre investimenti che potrebbero essere finanziati attraverso altri tipi di interventi (realizzati individualmente) solo perché realizzati sulla base di un'aggregazione formale di beneficiari (*"The activities to establish and work through cooperation should result in an outcome, **which is not possible from efforts of individual actors** so that demarcation with interventions outside of Cooperation is stricter"*).

Ciò premesso, dall'analisi istruttoria condotta, risulta che le attività progettuali sono di fatto concentrate in capo al capofila (GAL), con affidamento ad un soggetto terzo esterno e che gli altri partner non sono titolari di compiti operativi specifici, ma solo firmatari dell'accordo di cooperazione. Secondo L'art. 7.1 comma 4 dell'avviso i componenti il Gruppo di cooperazione devono formalizzare gli impegni da assumere per il progetto secondo lo schema di accordo di partenariato. L'art. 2 dell'accordo di partenariato (All. 1a del bando), individua i compiti e le responsabilità del Capofila e dei Partner come dettagliato nel progetto. In realtà nelle azioni di

progetto non sono attribuiti compiti ai partner. Inoltre, l'art. 5 dell'accordo di partenariato recita: *"Il Progetto del Gruppo di Cooperazione ha un piano finanziario previsionale ripartito per Partner e per voci di spesa, come dettagliato nel progetto innovativo esecutivo di cui all'Allegato 2/B dell'Avviso pubblico."*

Nel progetto non si evince la ripartizione del piano finanziario per partner.

Infine, l'art. 8 dell'accordo di partenariato (paragrafo **Aspetti gestionali e amministrativi lettere a) b) c) d)** richiamato prevede che ciascun partner si impegni a svolgere le attività che gli competono, in particolare gli aspetti gestionali, amministrativi e finanziari secondo quanto stabilito nel progetto: nel progetto non è stata dettagliata né si evince nessuna attività da parte dei partner.

Tale configurazione si pone quindi in contrasto con i principi sopra richiamati di cooperazione effettiva, poiché:

- non emergono ruoli concreti e distinti dei partner;
- non è dimostrato il valore aggiunto derivante dalla loro partecipazione;
- la proposta si risolve in una gestione centralizzata, con mera adesione formale, di fatto non riconducibile ad un concetto di cooperazione sostanziale ed effettiva.

b2) Esclusività operativa del GAL capofila e inconfigurabilità del partenariato.

La gestione economico-finanziaria e l'esecuzione delle attività progettuali risultano interamente affidate al soggetto capofila, senza una ripartizione funzionale tra i partner. Tutte le attività progettuali (azione 1,2,3) risultano affidate ad un unico soggetto esterno, fornitore di servizi, come descritto nel piano di attività, dalla relazione di progetto e dai preventivi allegati.

Nel progetto non viene riportata nessuna previsione di partecipazione tecnica, operativa o finanziaria dei partner formalmente inclusi nel gruppo di cooperazione.

Non risultano impegni operativi formalizzati da parte dei partner, né una chiara attribuzione di compiti e responsabilità specifiche (non sono stati attivati processi di condivisione, coprogettazione o scambio di conoscenze tra i soggetti del Gruppo di Cooperazione, contraddicendo quanto richiesto dal bando in merito alla creazione di reti funzionali agli obiettivi dell'AKIS - Articolo 3 del bando-).

Nelle premesse del bando SRG09 è esplicitato che lo stesso ha l'intento di

- promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS "Agricultural Knowledge and Innovation System" (Sistema dell'innovazione e della Conoscenza in Agricoltura);
- promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni utili alle imprese per migliorare l'offerta informativa e formativa;
- promuovere la formazione e il sistema della consulenza (pubblica e privata);
- promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali e stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni.
- contribuire a rafforzare il ruolo del Sistema dell'Innovazione e della Conoscenza in Agricoltura (AKIS) attraverso l'istituzione dei partenariati che consentirà di rafforzare i collegamenti tra gli imprenditori e gli altri attori dell'AKIS, con particolare riferimento agli enti di ricerca e i consulenti.

Oltre all'assenza di processi di coprogettazione, condivisione strutturata o scambio di conoscenze tra i membri del Gruppo di Cooperazione nella proposta progettuale in questione si rileva che i partner : S.A.F Società Agricola Fucino S.R.L., Primavera Società Cooperativa Agricola e PINGUE FILOMENA srl svolgono attività completamente distaccate dall'allevamento ovi-caprino (coltivazioni orticole e conservazione delle patate) non possiedono esperienze nel campo della produzione e trasformazione del latte ovi-caprino. Inoltre, in contrasto con l'affermazione *"...i partner hanno inteso affidare la gestione finanziaria ed i relativi oneri al partner capofila con maggiori capacità ed esperienze"* si rileva che il capofila dichiara necessario affidare a un'unica ditta esterna al partenariato, l'affidamento dei lavori e servizi da eseguire, perché trattasi di servizi di carattere

tecnologico, per i quali i componenti del gruppo di cooperazione non hanno competenze specifiche. Ciò a rimarcare come il gruppo di cooperazione rappresenti un'aggregazione formale non in grado di apportare le competenze richieste per la realizzazione del progetto proposto.

b3) Mancanza di elementi innovativi del progetto.

La realizzazione del Digital Innovation Hub doveva rappresentare il mezzo per introdurre le innovazioni e trasmettere le conoscenze acquisite; dall'analisi economica del progetto risulta, invece, che rappresenti il fine stesso del progetto. Il progetto presentato "OVILATTE" ha come obiettivo il miglioramento, tramite innovazioni digitali ed applicazione dell'intelligenza artificiale, dell'allevamento ovino e della trasformazione del latte, la valorizzazione delle razze ovicaprine autoctone e la certificazione di qualità delle produzioni tipiche, prevede un "trasferimento su piattaforma" di acquisizioni di nozioni tecniche ottenute in altre attività e progetti già realizzati : *"Caretizzazione e miglioramento degli indici salutistici e sicurezza alimentare delle produzioni ovine tipiche abruzzesi a marchio di origine" IprOv finanziato dalla Regione Abruzzo PSR 2007-2013 misura 124 ; "Aumento della competitività della filiera lattiero casearia Abruzzese attraverso il miglioramento delle rese qualitative e la diversificazione dei prodotti" COMPETILATTE finanziato dalla Regione Abruzzo psr 2014-2020 – MISURA 16.2; " Studio di processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero caseario" finanziato dal MIUR-CIPE DM 61317;* di queste nozioni da trasferire nel progetto non vengono forniti elementi che definiscano o evidenzino il processo di elaborazione o di adattamento degli stessi ad opera del Gruppo di Cooperazione costituito, a dimostrazione che il progetto proposto realizzi un'azione innovativa, come richiesta dal bando (Art. 3 dell'avviso).

B4) Conformità dei preventivi economici.

I preventivi sono presentati come importi "a corpo" per sub-azione, in contrasto con l'art. 13.2 comma 1, lett. h) del bando, che prevede espressamente l'esclusione dei preventivi "a corpo" e l'obbligo di indicare la tipologia del bene (servizio in questo caso), le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario ed il costo complessivo;

I preventivi sono redatti con voci sintetiche e aggregate, senza indicazione analitica di:

- unità di misura reali (es. ore/uomo, giornate, personale);
- numero di unità operative coinvolte;
- livello professionale e qualifica del personale coinvolto/consulenti;
- modalità di determinazione dei costi;
- le prestazioni sono genericamente indicate come "report sintetico" o "prestazioni tecnico-scientifiche", senza parametri verificabili ai fini della congruità;
- importo esattamente pari al massimale previsto dal bando;
- riferimenti a prezzi non coerenti con il bando;

per l'attività di "Organizzazione di un evento in presenza in Abruzzo" tutti e tre i preventivi richiesti offrono lo stesso prezzo di € 15.000 senza riportare il dettaglio ma solo la voce a corpo.

Si rileva anche in fase di riesame come i preventivi siano presenti con voci e importi "a corpo" per sub azione in contrasto con l'art. 13.2 comma 1, lettera h del bando, che prevede espressamente l'esclusione dei preventivi a corpo e l'obbligo di indicare la tipologia del bene o servizio con relative quantità, caratteristiche tecniche e costo unitario.

I preventivi risultano redatti con voci sintetiche e aggregate, senza indicazione analitica:

- a) unità di misura reali (es. ore/uomo, giornate, personale);
- b) numero di unità operative coinvolte;
- c) livello professionale e qualifica del personale coinvolto e consulenti;

le prestazioni sono genericamente indicate come “report sintetico o prestazioni tecnico/scientifiche; senza parametri verificabili al fine di controlli sulla congruità. Inoltre sono state usate voci di dettaglio con voci di prezzo regionale non ammesse dalle disposizioni attuative del CSR Abruzzo 2023-2027.

Valutazione dell'istanza di riesame

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa, si rileva che le considerazioni fornite non modificano il giudizio d'inammissibilità della domanda di sostegno presentata.

Esito del riesame

Negativo

Pescara, 04/09/2025

Incaricati dell'Istruttoria

Luigi De Gregorio

Enrico D'Amario